

STATUTO
della Associazione
Karibu Afrika - ONLUS

DENOMINAZIONE

art.1 - È costituita l'Associazione denominata "Karibu Afrika - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (Onlus)", in breve nominabile anche come "Karibu Afrika - Onlus".

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo e, a tale scopo, viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'associazione è costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.

SEDE

art.2 - L'Associazione ha sede in Padova in via Forcellini 78.

DURATA

art.3 - L'Associazione ha durata illimitata.

SCOPO

art.4- L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale. L'Associazione svolge la propria attività nel settore della beneficenza, ed in particolare svolge attività di cooperazione allo sviluppo in favore della popolazione dell'Africa e dei Paesi in Via di Sviluppo, promuovendo progetti umanitari, educativi e interculturali orientati prevalentemente all'infanzia e alle persone emarginate e oppresse. Questi progetti di cooperazione saranno strumenti e fini essenziali per promuovere una reale conoscenza e un proficuo scambio tra i popoli.

Scopi dell'Associazione - che non ha fini di lucro - sono quelli di realizzare progetti e programmi nel seguente campo prioritario:

- **COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO.** Si vuole favorire uno sviluppo sostenibile che possa gestire in maniera positiva le risorse umane, culturali, economiche e naturali dei Paesi africani. I progetti di sviluppo saranno realizzati in favore delle comunità locali africane e con il loro totale coinvolgimento, le azioni si baseranno sul principio della beneficenza. Sono auspicate e favorite le azioni gestite in partenariato con enti e associazioni dei Paesi in via di sviluppo e internazionali.

Altre attività direttamente connesse saranno:

- **EDUCAZIONE.** Karibu Afrika Onlus intende progettare azioni rivolte allo sviluppo educativo che abbiamo come beneficiarie le popolazioni africane in situazioni di pericolo: rifugiati, sfollati e baraccati prioritariamente. In Italia si fa riferimento alla creazione e gestione di attività nel campo dell'educazione in particolare con la nascita di ponti tra Italia e Africa e in favore dei nostri progetti africani. Gli interlocutori saranno bambini, giovani e adulti, in Africa .

- CULTURA E INTERCULTURA. Si fa riferimento alla promozione di progetti di conoscenza, incontro, confronto e scambio interculturale. In Italia saranno invitate personalità africane di spicco per dare visibilità ai nostri progetti di cooperazione allo sviluppo mentre in Africa si promuoveranno i progetti locali.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente.

Per il conseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà avvalersi dei fondi che, di volta in volta, saranno individuati nel panorama dei finanziamenti pubblici e privati. L'Associazione potrà altresì promuovere attività di auto-finanziamento, eventi o raccolte pubbliche di fondi, ricevere offerte e donazioni.

PATRIMONIO

art.5 -Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. da beni mobili ed immobili che potrebbero diventare di proprietà dell'associazione;
- b. da fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
- c. da donazioni, legati, lasciti.

art.6 - I proventi con cui provvedere alle attività e alla vita dell'Associazione sono costituiti:

- a. dalle quote associative;
- b. dai redditi dei beni patrimoniali;
- c. dalle erogazioni e contributi di cittadini, enti ed associazioni;
- d. dal ricavato derivante da manifestazioni, raccolte fondi ed altre attività organizzate dall'Associazione;
- e. da rimborsi derivanti da convenzioni;
- f. da ogni altra iniziativa consentita dalla legge.

SOCI

art.7 - L'Associazione è composta da soci fondatori, ordinari, benemeriti e sostenitori.

Sono soci fondatori le persone fisiche e gli enti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e tutti coloro che verranno ammessi successivamente con tale qualifica dal Consiglio direttivo.

Sono soci ordinari e benemeriti le persone fisiche e gli enti che verranno ammessi a seguito di loro domanda al Consiglio direttivo che deciderà entro 60 giorni.

Sono soci sostenitori le persone fisiche o gli enti che, essendosi particolarmente distinti nella collaborazione o nel sostegno all'attività dell'Associazione, verranno ammessi, con tale qualifica, a seguito di loro domanda come al precedente paragrafo.

art.8 - I soci hanno tutti uguali diritti.

L'esercizio dei diritti del socio e l'accesso all'attività sociale sono subordinati all'effettivo versamento della quota associativa determinata

annualmente dal Consiglio direttivo per ogni categoria di soci nei termini fissati dal Consiglio medesimo, nonché di quant'altro dovuto in forza di statuto o di delibera del Consiglio direttivo.

I soci non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.

Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'Associazione, né sono trasmissibili.

La qualità di socio deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio direttivo.

art.9 - La qualità di socio si perde in caso di morte o di recesso da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio direttivo e con efficacia dal giorno di ricevimento della stessa; si perde per esclusione deliberata dal Consiglio direttivo in caso di:

- a. cessazione della partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati o mancato pagamento della quota associativa per oltre due anni;
- b. violazione delle norme etiche o statutarie;
- c. interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;
- d. condotta contraria alle leggi ed all'ordine pubblico.

L'apertura di qualsiasi provvedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata.

La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.

ORGANI

art.10 - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio direttivo
- il Presidente ed il vice Presidente
- il segretario generale qualora le funzioni ad esso assegnate non siano attribuite al vice Presidente.
- il tesoriere.

Tutte le cariche sono gratuite salvo il rimborso delle spese sostenute.

ASSEMBLEA

art.11 - L'assemblea è composta da tutti i soci, qualunque sia il tempo della loro ammissione; rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

Ogni socio avente diritto di voto può farsi rappresentare da altro socio avente analogo diritto di voto mediante delega scritta.

Ogni socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

Nell'assemblea ogni socio ha diritto a un voto.

art.12 - L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il 30 (trenta) aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina delle cariche sociali.
L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

art.13 - Le Assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito a ogni socio a mezzo lettera, fax o messaggio di posta elettronica almeno otto giorni prima della data fissata.
L'avviso conterrà anche la data per la seconda convocazione.

art. 14- Sono di competenza dell'Assemblea:

- l'approvazione del bilancio annuale consuntivo e preventivo;
- la nomina del Consiglio direttivo;
- qualsiasi delibera attinente l'Associazione, ad essa sottoposta dal Consiglio direttivo;
- l'approvazione di regolamenti interni;
- le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, lo scioglimento dell'Associazione, la nomina di uno o più liquidatori e la decisione sulla devoluzione del patrimonio residuo dopo la liquidazione.

art.15 - Ogni socio maggiorenne, quale che sia la categoria cui appartiene, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti dei presenti e con la presenza di almeno metà degli aventi diritto al voto.
In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i consiglieri non hanno voto.
Per le deliberazioni concernenti modifiche dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

art.16 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal vice Presidente assistito dal segretario.
Delle adunanze si redige un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

CONSIGLIO DIRETTIVO

art.17 - Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a sette, eletti dall'assemblea, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il vice Presidente, il segretario e il tesoriere.

La figura del Segretario può coincidere con quella del vice Presidente.
In caso di cessazione di un Consigliere nel corso dell'esercizio è in facoltà del Consiglio stesso di designare il sostituto che rimarrà in carica sino alla successiva assemblea.

In caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri in carica si intende decaduto l'intero Consiglio.

art.18 - Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente o in mancanza dal vice Presidente con avviso contenente l'elenco degli argomenti da trattare spedito con lettera, fax o messaggio di posta elettronica almeno otto giorni prima o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio è inoltre convocato quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o dal vice Presidente o, in mancanza, da persona nominata dalla maggioranza degli intervenuti.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art.19 - Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, che non siano riservati espressamente ad altri organi associativi e promuove e organizza l'attività sociale.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri a uno o più membri.

Il Consiglio predispone annualmente il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.

Il Consiglio determina l'ammontare delle quote associative da versarsi annualmente da ciascuna categoria di soci e l'ammontare di eventuali contributi da versare *una tantum* come pure il termine entro il quale gli stessi devono essere versati.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto un verbale a cura del Segretario e sottoscritto da questi e dal Presidente dell'adunanza.

IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE

art.20 - Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Viene eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri, dura in carica due anni e può essere rieletto.

Il Presidente presiede l'assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo, cura l'esecuzione delle deliberazioni e, in generale, coordina i lavori dell'Associazione ed esercita i poteri che gli vengono delegati dal Consiglio in via generale o di volta in volta.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono svolte dal vice Presidente.

IL SEGRETARIO

art.21 - Il segretario è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri, dura in

carica due anni e può essere riconfermato.

Cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio, redige e sottoscrive con il Presidente i verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed assiste il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

IL TESORIERE

art.22 - Il tesoriere è custode del patrimonio dell'Associazione e l'amministra su mandato del Presidente e del segretario generale.

Cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone da un punto di vista contabile il bilancio.

Oltre al Presidente ha la firma sociale sia per operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione.

ESERCIZI - BILANCIO - UTILI DI GESTIONE

art.23 - L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio direttivo provvederà alla redazione del bilancio da presentare, unitamente a quello preventivo per il nuovo esercizio, all'assemblea, da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio medesimo, per la sua approvazione.

Nella stessa data sarà redatto un bilancio sociale che sarà presentato unitamente a quello preventivo per il nuovo anno.

art.24 - È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus con analoghe finalità.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quella ad esse direttamente connesse.

SCIoglimento

art.25 - In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.

Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea ciascuno dei membri del Consiglio direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

Quanto residuerà esaurita la liquidazione verrà devoluto, su indicazione dell'assemblea e ad opera dei liquidatori a favor di altra Organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili o riserve agli aderenti.

RINVIO

art.26 - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia al codice civile e alla normativa vigente in materia.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.